



Ordinanza n. 68 del 10 Novembre 2006

Oggetto: DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI FAVE E PISELLI IN ZONA DELIMITATA CIRCOSTANTE CIVILE ABITAZIONE
IL SINDACO

Premesso che sul territorio comunale è presente una persona affetta dalla totale assenza congenita dell'enzima G6PDH (glucosio6fosfodeidrogenasi), "favismo";
Considerato che il contatto con fave e piselli o con i loro pollini può determinare nella persona suddetta gravi crisi di anemia emolitica con rischio per la vita;

Vista la nota n. 57246/1.1.21 del Dipartimento della Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL n.3 - Zona Valdinievole, con la quale viene rivolto l'invito alla emissione di apposita ordinanza tendente a vietare in via permanente la coltivazione di fave e piselli in aree delimitate circostanti l'abitazione del soggetto in argomento;

Vista la certificazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi con la quale viene attestata la malattia che trattasi del cittadino di Larciano;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di estendere tale divieto ad una fascia dell'ampiezza di 200 metri lineari, secondo le indicazioni dello stesso Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della USL n.3 Zona Valdinievole, dall'abitazione del soggetto affetto dalla malattia che trattasi;

Ritenuto di dover intervenire a tutela della salute pubblica, considerato che la salvaguardia della vita anche di un unico o pochi soggetti costituisce interesse generale da soddisfare;

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.P.R. n. 267 del 18/8/2000;

ORDINA

- 1) il divieto assoluto di coltivazione di fave e piselli nel raggio di 200 (duecento) metri lineari dalla abitazione del soggetto affetto dalla totale assenza congenita dell'enzima G6PDH (glucosio6fosfodeidrogenasi), "favismo" sita in questo Comune in via A. Gramsci e, comunque nell'area compresa tra: a Nord con il F. 20, Mappale 182; a Ovest con F. 21, Mappale 341; a Sud con F. 21, Mappale 208; ad Est con F. 17, Mappale 152;
- 2) che tale divieto sia osservato sino alla emanazione di un esplicito atto di revoca della presente ordinanza;
- 3) che i proprietari e/o i conduttori dei fondi compresi nella zona di cui al punto 1), nel termine di 20 (venti) giorni dalla data della presente ordinanza, eliminino le coltivazioni di fave e piselli eventualmente presenti;

AVVERTE

- che l'inosservanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che i cittadini interessati possono prendere visione della planimetria relativa alla zona oggetto dell'ordinanza presso la Segreteria Generale del Comune di Larciano;
- che il responsabile del procedimento è il Direttore Generale Dott. Giordano Sossio;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione;

DISPONE

che la presente ordinanza venga affissa nei luoghi sopra meglio specificati e inserita nel sito web del Comune di Larciano (www.comune.larciano.pt.it) al fine di renderla nota a quanti essa è diretta e che venga trasmessa al Dipartimento della Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. 3 di Pistoia - Zona Valdinievole, alla locale Stazione dei CC ed alla Polizia Municipale i quali, ciascuno per la propria competenza, sono tenuti a farla osservare.



IL SINDACO Dott.ssa Roberta Beneforti

[Handwritten signature]

